

temporanea — la chiesa capitolare fu chiamata per lungo tempo semi-cattedrale — e vi aveva un palazzo, documentabile dall'inizio del secolo XIII<sup>85</sup>). Nel 1346 il vescovo Bonifacio fece costruire un nuovo palazzo imponente, rimasto fino al 1842, là dove sorge l'attuale municipio<sup>86</sup>). Anche molto tempo dopo la scomparsa della signoria vescovile, quel palazzo restò il vero e proprio centro del borgo: qui venivano pronunciate sentenze, venivano conclusi importanti atti privati alla presenza di testimoni<sup>87</sup>). Forse esso fu, dapprima, anche la sede delle autorità mandate da Como; si parla di un vero palazzo municipale solo nel Trecento, e ancora nel Quattrocento, di tanto in tanto, le adunanze del consiglio del borgo, avevano luogo nel palazzo vescovile. Anche i Sanseverino lo scelsero come residenza e perciò lo presero in affitto dal vescovo<sup>88</sup>); pertanto, quel palazzo, era sede ufficiale nel Luganese. Nella curia di Lugano il vescovo amministrava la giustizia, colà compiva atti ufficiali di natura ecclesiastica e secolare<sup>89</sup>). Probabilmente gli era gradito soggiornare sovente nel luogo e perciò, almeno ancora nel Trecento, una gran parte dei tributi veniva data in prodotti rurali. I tributi cambiavano secondo la regione: in qualche località erano convertiti quasi tutti in denaro, per ragione di semplificazione; dove la posizione era più favorevole la corte vescovile riceveva vino e cereali, e dalla Capriasca formaggio. Da ogni luogo i contadini portavano polli e capponi, e non mancavano selvaggina e pesci<sup>90</sup>). Si trattava di entrate assai considerevoli; dalle nostre fonti

<sup>85</sup>) Torricelli V 43 pone la costruzione intorno al 1200. Forse nel 1146 non c'era ancora. Giudizio a Lugano in Canonica (CT 2). Prime documentazioni v. doc. 15, 22, 23.

<sup>86</sup>) Rovelli III 1, 254. — Inscrizione ora a Balerna, in Rahn V. p. 11, il pallacium aveva 52 brachia in quadrato, cum muris usque in lacum.

<sup>87</sup>) v. doc. 22, 23. — 1425 marzo 6 (Motta) diploma del monastero di S. Maria di Lugano, actum in palatio episcopali Cumano sito in burgo Lugani.

<sup>88</sup>) 1241 (doc. 23) il podestà di Lugano giudica, in veste però di arbitro, del palazzo vescovile. —

Municipio v. § 13 n. 95. — seduta nel palazzo 1497 agosto 12 (Lugano, atti). — 1457 13 dic. (Ponte Capriasca a. patr.) in palacio episcopali in quo de presenti habitat dns. Bernabos de Sancto Severino dominus vallis Lugani. Il fitto ammontava a 25 fior. all'anno. 1468-72 i magistri intratarum del duca trattarono col Vescovo per il fitto in arretrato dei Sanseverini da 17 anni e per una richiesta di libr. imp. 900 per melioramenta (Per. III 260, e 1472 maggio 18, BA 247).

<sup>89</sup>) Giudizio: 1430 nov. 16 (Motta): coram Reverendissimo in Christo patre et domino domino Francisco Dei gratia episcopo Cumano et comite, existente in palatio suo Lugani compagno in iudicio il minister di S. Maria di Lugano in causa contro Gasparolus de Gimo Vernate (?) — 1364 set. 14 (Racc. III 377) il capitolo di Lugano si fa confermare i suoi statuti ab episcopo Lugani in palacio suo novo. — Atti di diritto privato v. doc. 15 e CT 39 1267.

<sup>90</sup>) Fitti in denaro dappertutto, polli dappertutto tranne che a Viglio e Gandria. Cereali: delle 4 sorti a Viglio, Manno, Caslano, Biogno, Cureglia; solo frumento a Gandria, frumento e segale a Pregassona, Agra, Premona; segale e miglio a Croglio; panico a Cadro; frumento e panico a Calprino. — Vino da Croglio, Biogno, Cadro, Calprino, Pazzallo, Pambio, Agra, Barbengo. — Selvaggina v. n. 94.

risultano come minimo in denaro 1000 libbre ricavate annualmente da affitti e altrettanto da decime, inoltre 130 *some* di cereali, specialmente segale e frumento, poi miglio e panico, 75 *condia* di vino, 200 libbre di formaggio, 550 polli, 10 capretti, 160 covoni di fieno e paglia<sup>91)</sup>. Tutto ciò permetteva alla curia di soggiornare in Lugano a lungo, tanto più che gente di campagna era anche obbligata a prestazioni servili. Vassalli inferiori avevano come *conditium* la prestazione di servizi al vescovo ogni volta che fossero richiesti. Uomini di Fontana dovevano condurre sul lago, da Riva S. Vitale a Lugano, e in ogni occasione, il prelato e il suo seguito; altri servivano come cuochi o avevano altre incombenze nel palazzo, altri ancora dovevano provvedere la mensa signorile di pesci e di selvaggina e inoltre mantenere i cani da caccia necessari. Taluni *cortesani* risiedevano in feudi prossimi a Lugano, altri, specialmente i cacciatori e i pescatori, anche nei dintorni di Gravesano e Agno. V'erano pure stazioni dove il vescovo, quando percorreva il paese, poteva far foraggiare i suoi cavalli e, probabilmente, richiedere qualche cosa per sè<sup>92)</sup>.

La maggior parte dei feudi erano *feuda legalia* e nulla rendevano alla curia di Lugano. Mentre nel basso Medioevo, il giuramento di fedeltà a quella era mantenuto puramente *pro forma*, ed aveva ormai scarso significato, in precedenza, invece, esso aveva fatto sì che le casate gentilizie fossero importanti appoggi per il vescovo. Poichè i membri di esse gli erano necessari non solo come ufficiali o amministratori dei suoi beni così estesi, ma, volendo egli sviluppare, sempre più, la sua posizione in una vera signoria, essi avevano il compito di proteggerla militarmente. Ancora dalle fonti che abbiamo a disposizione risulta chiaramente che il vescovo conseguì una tale signoria in forma abbastanza completa verso la fine dell'epoca feudale. Per quanto nei privilegi venga nominato solo il dazio sul mercato di Lugano — che nel basso Medioevo era dato in feudo metà al comune e metà a una famiglia nobile<sup>93)</sup> — al vescovo spettavano molte altre regalie. Egli possiede diritti di caccia nella Capriasca e sul S. Salvatore, dove si riserva principalmente la regalia della

<sup>91)</sup> I fitti mancano spesso nelle Fibiette, sovente, certamente copiate con poca cura ed erroneamente, v. per es. le discordanze per Cadro n. 74. — Ho tralasciato una stima integrativa in considerazione a quanto è detto nella n. 83.

<sup>92)</sup> *Feudum nautarie* v. § 3 n. 49. — *coquarie* v. n. 60 o) e p) Caragna, n. 69 Pregassona dove ci sono anche altri feuda *conditionalia*. — *cortesacia* v. n. 60 m) Castausio; n. 25 b) *Cortesia de Mondonicho* ?; § 6 n. 171 *cortesani* in Gravesano e CT 30 (1254) — *piscaria*, *venatio*, *bernaria* v. n. 23, 25 — Du Cange: *bernarius* = chi guida i cani alla caccia; Pertile I 326 n. 15; *campus pro quo dabatur brenna cani wardiani*. — Probabilmente questi feudatari in basso rango passavano ai nobili coi feudi legali, per es. ai Locarnesi v. § 6 n. 23, ai de s. Michael v. § 6 n. 131-Cfr. Mayer I 173, sgg. 179 seg.; Pertile I 326.

<sup>93)</sup> v. § 3 n. 28, 33.

caccia col falcone, anche dopo aver venduto i beni in quei territori<sup>94</sup>). Le pescherie sul Vedeggio da Taverne ad Agno e nel golfo di Agno saranno state parimenti originate da regalie<sup>95</sup>), e probabilmente anche i molti mulini che vediamo dappertutto in possesso del vescovo o delle sue chiese. Sono comprovati di proprietà del vescovo: due mulini a Lugano e uno a Viganello; del monastero di S. Abbondio: tre ad Agnuzzo; di S. Carpofo: due a Sonvico; del Capitolo del Duomo: uno a Novaggio e tre a Sigerino; del Capitolo di S. Lorenzo di Lugano: uno a Caragna; del convento di Torello: uno a Bioggio e uno a Magliaso. Più determinati mulini, probabilmente mulini feudali che essi avevano acquistato, dopo averli presi precedentemente, spesso, in affitto<sup>96</sup>).

Molto più importanti di queste regalie sono però i veri e propri diritti di sovranità che si possono accertare. Il monastero di S. Abbondio riscuoteva a Breno il *fodrum*<sup>97</sup>), e anche quanto il vescovo riceveva, in molti luoghi, *pro foco*, cioè da ogni economia domestica, sembra accennare a un'imposta: a Gaggio un pollo, a Cadro e Calprino polli e covoni, a Porza quattro denari<sup>98</sup>). Dappertutto vengono consegnati polli, senza mai addurre un fondamento legale. Tuttavia i covoni o la prestazione equivalente vengono occasionalmente designati come tributo *pro honore et districtu*<sup>99</sup>). Le nostre fonti, di un periodo posteriore, non mettono in chiaro questi rapporti. La prestazione si faceva verosimilmente nei diversi luoghi in modi differenti. Ma è chiaro che il vescovo, ancora nel Trecento, in molte località delle pievi di Lugano e di Agno, oltre al *fictum* o *census*, che ricavava dai suoi beni, riceveva ulteriori tributi in denaro o prodotti *pro districta* o anche *pro albergaria*<sup>100</sup>). Questi tributi,

<sup>94</sup>) v. § 6 196. — S. Salvatore v. doc. 15. Il Vescovo possedeva anche a Locarno la ayra accipitrum e la dava in feudo ai Capitanei v. Meyer Capit. p. 107 egg.

<sup>95</sup>) v. n. 27 - 30.

<sup>96</sup>) v. n. 59, 70, 215, 257, 189, 194; doc. 23; n. 198. Obbligo di macinazione: v. § 13 cifra 2, cfr. anche Pertile I 340. — Affitto v. n. 59 Lugano, in più § 12 n. 43.

<sup>97</sup>) v. n. 244.

<sup>98</sup>) Gaggio 1267 v. n. 23; Calprino 1353 v. n. 76; Cadro 1366 v. n. 74; Porza v. n. 64. — V. anche Torricella § 6 n. 41.

<sup>99</sup>) Così Iseo e Cimo (n. 33) — cfr. Du Cange IV 27: garba de pastu; garbas et foenum solvere; garbazium. Nei territori dell'odierna Svizzera tedesca ogni casa consegnava polli ai titolari della « Grafschaft » cioè della giurisdizione criminale, v. A. Gasser, Entstehung der Landeshoheit... Aarau 1929, per es. p. 121 n. 31 p. 259.

<sup>100</sup>) Pro districtu: denaro a Viglio, Vernate, Vezio, Savosa, Pregassona, Gandria, Cadro (n. 16, 33, 37, 65, 70, 72, 74): in origine garbiae poi denaro a Iseo, Cimo (n. 33). Pro albergaria: denaro a Gaggio, Savosa, Cadro, Calprino (n. 23, 65, 74, 76). Sebbene i tributi pro albergaria e pro districtu occasionalmente siano nominati gli uni accanto agli altri sembrano tuttavia identici. V. Savosa (n. 65): pulli 2, garbia 1, denari 18 pro albergaria e... pulli 3, garbiae 1½, denarii 27 pro districtu (eguale proporzione, rapporto 2:3). Nel 1382 perfino pro albergaria sive districtu! Anche Cadro dapprima

sovente, sono dati dai singoli affittuari, come canone d'affitto e vengono messi perfino direttamente in relazione col bene affittato; ma questa connessione risultò soltanto in un secondo tempo, quando l'origine non era più del tutto chiara<sup>101</sup>). Altre fonti, e precisamente più antiche, dimostrano chiaramente che il diritto del *districtus* si estendeva su interi territori oltre il limite dei beni vescovili. A Gaggio e a Calprino tale diritto è chiamato *districtus loci*. A Ciona, nel 1213 il vescovo vendette al Capitolo di S. Lorenzo di Lugano, oltre a tutti i suoi beni e diritti *cum honoris et districtis*, ancora espressamente, il *districtus* su quei beni che il Capitolo aveva già posseduto colà in precedenza. Al contrario, press'a poco verso lo stesso tempo, egli si riservò espressamente il *districtus* sugli abitanti di Torricella, quando diede in feudo ai Torriani poderi e tributi di quelle località<sup>102</sup>). Più tardi, allorchè di questi diritti di sovranità erano rimasti soltanto i tributi, anch'essi erano ceduti coi feudi, in quanto li concernessero; si liberava cioè un complesso feudale da tutti i tributi<sup>103</sup>). Nell'epoca feudale, quando *districtus* significava ancora signoria effettiva, si fu evidentemente più riservati. Soltanto le maggiori chiese di Como avevano ricevuto diritti di sovranità là dove diventarono proprietarie di tutti i beni ecclesiastici. Il fatto che, per esempio, i monasteri di S. Abbondio e di S. Carpofo, che non erano monasteri regi, ma fondati dal vescovo nel sec. XI, possedevano complete signorie territoriali, come vedremo particolarmente, ci permette di arguire la posizione del loro fondatore e signore<sup>104</sup>) il cui *districtus* territoriale vedremo del resto entrare in collisione, in parecchie località, col principio dell'immunità terriera. E finalmente sappiamo ancora che lo stesso capoluogo, il borgo di Lugano, il cui suolo non apparteneva affatto

---

sol. 47 pro albergaria più sol. 18 (= sol. 65) di sotto libr. 3 (= sol. 60) pro districtu. Probabilmente una imposta generale veniva riscossa dal titolare della giurisdizione e dell'albergaria, che ora si chiamava secondo un potere sovrano ora secondo un altro. Garbiae senza indicarne il motivo sono consegnate ancora a Biogno, Porza, Canobbio, Pambio, Agra (n. 61, 64, 66, 78, 79) e a Savosa, Pregassona, Cadro, Calprino (n. 65, 70, 74, 76); nei luoghi citati per ultimo oltre al denaro pro districtu consegnato dapprima; garbiae, poi mutate in denaro (v. n. 99), in misura fissa di grano a Caslano e Verrate (n. 31, 33). — Sembra dunque che le garbiae fossero in una connessione non esattamente definibile coi tributi pubblici; v. anche Torricella § 6 n. 41 dove, oltre ai censi, vengono dati in feudo garbiae et pulli, restando però riservato il *districtus*.

<sup>101</sup>) Iseo, Savosa (n. 33, 65) *districtus dictarum terrarum* là esercitato dal comune, qui da un singolo affittuario, cfr. in proposito § 5 n. 90.

<sup>102</sup>) Gaggio, Calprino, n. 23, 76. — Ciona, doc. 15. — Torricella, § 6 n. 41.

<sup>103</sup>) A Redde ai Rusca, a Cassarate ai de s. Michele, v. § 6 n. 182 e 131.

<sup>104</sup>) v. n. 216, 233 egg. e n. 249 egg. forse significavano ormai solo entrate, come probabilmente anche per S. Lorenzo a Ciona, i *districta* del Capitolo di S. Fedele ad Arlino v. n. 140 e quelli del Capitolo del Duomo a Pupurino n. 185, forse anche sovranità sopra queste villae.

completamente al vescovo e la cui popolazione era composta in maggior parte di artigiani e di commercianti che non dipendevano da lui economicamente, era tuttavia, nella sua totalità, soggetto al *districtus* del vescovo<sup>105</sup>). Così si può concludere senza temerità che la chiesa episcopale di Como aveva posseduto nelle pievi di Agno e di Lugano, oltre la posizione di grande signore terriero e immunitario, anche una generale sovranità territoriale, in realtà non garantita da privilegi nè riconosciuta giuridicamente, ma sviluppatasi nell'ambito di due corti regie. Ma probabilmente anche questo fondamento, reale o fittizio, veniva addotto solo occasionalmente per giustificare il possesso. La formula per la donazione della pieve di Lugano è tenuta in termini così generici da lasciar adito a tutte le interpretazioni. L'atto per la corte di Agnuzzo lascia però riconoscere chiaramente la tendenza a creare una circoscrizione immunitaria che escludesse qualsiasi altro potere pubblico<sup>106</sup>). Alcune regalie di carattere generale che il vescovo aveva acquistato unitamente alle corti oppure aveva usurpato, congiunte al pieno potere immunitario sui numerosi soggetti<sup>107</sup>), non gli avranno reso difficile la costituzione di una signoria uniforme su tutti gli abitanti, tanto più che in generale, accanto a lui, esistevano signori terrieri e liberi di scarsa importanza che non sarebbero stati in grado di resistere a lungo. Ma dove si trovarono di fronte avversari di eguale forza, il vescovo e i suoi ufficiali incontrarono una violenta resistenza. I due grandi monasteri regi di S. Ambrogio e di S. Pietro in Ciel d'Oro, non si lasciarono spogliare così facilmente dei loro diritti immunitari. Si doveva giungere necessariamente ad attriti e conflitti di competenza là dove i pertinenti immunitari dal monastero non risiedevano in comunità chiuse ma abitavano frammisti a pertinenti del vescovo o a gente in qualche modo soggetta alla sua sovranità, negli stessi villaggi. Sul volgere del millennio, quando la formazione del territorio di sovranità vescovile era in pieno sviluppo — a non molto più tardi risalgono quei diplomi spuri che dovevano servire a legittimarla<sup>108</sup>) — gli ufficiali del vescovado nel Luganese intrapresero una vera campagna, con pignoramenti violenti e devastazioni contro i pertinenti di S. Pietro in Ciel d'Oro, che non volevano sottomettersi alla loro sovranità giudiziaria e fiscale. Contro

<sup>105</sup>) v. § 9 n. 17.

<sup>106</sup>) Lugano v. n. 55. — Agnuzzo (cfr. n. 12): ... Precipientes... ut nullus dux, comes aut quislibet rei publice procurator... eisdem hominibus ejusdem curtis seu infra pretaxatis finibus tam ingenuis quam et servis degentibus ullo in tempore a qualibet functione publica aut redibitionis exacitatione vel excubia publica molestare audeat...

<sup>107</sup>) Le corti regie godevano da tempi immemorabili la piena immunità.

<sup>108</sup>) Agnuzzo: dopo il 950 v. n. 13. — Lugano: 1055 v.n. 55.

queste oppressioni il monastero richiese l'aiuto di Enrico II; l'imperatore lo protesse e il 6 giugno 1004 riconobbe espressamente la sua piena immunità<sup>109</sup>). Si comprende molto bene il motivo per cui in questo privilegio — l'unico documento che ci mette a conoscenza di tutta la lite — il vescovo non viene nominato come avversario; era opportuno trattarlo con certi riguardi essendo lui stesso, e la sua città, troppo importanti per la politica imperiale in Italia. Perciò gli furono anche concessi, in certo modo per risarcirlo e placarlo, una settimana dopo, a Locarno, privilegi che lo rendevano assoluto signore del castello di Bellinzona e gli confermavano i diritti a Chiavenna, privilegi accompagnati dalle espressioni più lusinghiere per la sua fedeltà. Ma di Lugano non si fa cenno, nemmeno riguardo al dazio sul mercato, da gran tempo concesso<sup>110</sup>).

Anche più tardi questa signoria non venne mai confermata, mentre invece i re rinnovavano sempre al monastero la loro protezione, che forse si sentì pertanto più a suo agio. Intorno al 1200, quando esso vende i suoi beni nel Sottoceneri, si nomina ancora nell'atto *districtus et jurisdictiones*: ma la formula di questo atto non ci dice naturalmente quanti di questi poteri fossero ancora in realtà esercitati<sup>111</sup>).

im o — Come sappiamo, il monastero di S. Ambrogio aveva trasformato, già nel IX secolo, l'immunità per la sua corte di Campione in una completa signoria su tutto il territorio. Nell'874-75 era stato respinto un energico tentativo del vescovo di far valere la sua sovranità diocesana e, in collegamento con questa, anche la sua signoria temporale su Campione. Così questo luogo rimase completamente separato dal territorio circostante e non venne più rivendicato dal vescovo<sup>112</sup>). Scoppiarono, tuttavia nuovi conflitti nei possedimenti esterni alla corte e situati nella sfera del potere vescovile, nelle pievi di Agno e di Lugano, poichè l'abate perseverava nell'idea dell'immunità su tutti i pertinenti e sembra che il vescovo non sia riuscito a prevalere col suo principio territoriale. Per lo meno ancora nel 1187, un tribunale pontificio diede ragione all'abate. E' significativo che, in quell'occasione, il vescovo si richiami solo alla consuetudine, mentre l'abate può presentare a favore della sua immunità privilegi riconosciuti anche dal vescovo Eliberto<sup>113</sup>).

Il vescovo non giunse dunque mai a costituire una signoria omogenea. Forse anche altri signori terrieri avevano conservato certi diritti sovrani,

<sup>109</sup>) v. § 7 n. 51.

<sup>110</sup>) MGH DD Enrico II 74, 75.

<sup>111</sup>) doc. 12.

<sup>112</sup>) § 7 n. 31 egg.

<sup>113</sup>) § 7 n. 45.

dei quali però nulla ci è tramandato. Il processo fu condotto a termine soltanto dal successore del vescovo: lo stato della città di Como. All'inizio del secolo XII, il Luganese sembra essere stato una delle posizioni più forti e più sicure del vescovado di Como. Non è forse un caso che il vescovo milanese: Landolfo di Carcano — eletto contro la volontà della cittadinanza di Como — si sia potuto stabilire per lunghi anni, dal 1098 al 1117, precisamente qui, nel castello di Magliaso, che forse apparteneva alla Mensa, e che la guerra scoppiata in seguito sia stata combattuta in gran parte per il possesso del Luganese <sup>114</sup>).

Ma quasi nulla ci è dato di conoscere come la signoria del vescovo nel Luganese fosse costituita nei particolari <sup>115</sup>), anzitutto come fosse organizzata. Francamente non sappiamo se le singole pievi, le corti regie oppure l'intera Valle, formassero un distretto giurisdizionale. Il privilegio cita dei *placita* <sup>116</sup>); ma probabilmente tanto il governo quanto l'amministrazione dei beni, furono più tardi accentrati a Lugano ponendo così già allora il fondamento alla *communitas vallis Lugani*. Forse a Lugano, un gastaldo, come predecessore del futuro podestà, può aver tutelato i diversi diritti del vescovo <sup>117</sup>), il più importante dei quali era il potere giudiziario, che sopravvive parzialmente ancora nel secolo XIII. La sovranità fiscale era probabile, quella militare era per contro limitata. Almeno il diritto di erigere costruzioni difensive e castelli non può risalire, in modo generale, a origine vescovile. Molte casate gentilizie risiedono nei loro castelli, dei quali risultano veri proprietari, e solo eccezionalmente il vescovo è proprietario diretto o indiretto <sup>118</sup>).

Un diritto congiunto con la signoria generale, col *districtus* è anche la sovranità sui beni comuni, sebbene, nel Luganese, alpi e diritti di alpeggio non compaiono in nessun luogo collegati al *districtus*. Ma forse tale origine era allora ignorata. In realtà specialmente nel Malcantone, il vescovo e le chiese hanno dappertutto importanti diritti sugli alpi, in un modo

<sup>114</sup>) Rovelli II 155, 120 sgg. (quivi fonti). Nel 1117 assalto a Magliaso. Nel 1122 azione dei Milanesi partiti da Lavena, 2 anni di lotte ostinate sul lago per il possesso di Lugano, nel 1126 nuovo tentativo dei Milanesi di penetrare dalla parte di Ponte Tresa.

<sup>115</sup>) Taluno suppone che il Vescovo abbia portato il titolo di conte di Lugano. Però il titolo di comes (senza una più precisa determinazione) se lo dà soltanto il Vescovo Benedetto, intorno al 1330 (Cod. Bellasi II 21).

<sup>116</sup>) n. 12.

<sup>117</sup>) Chiamati Castaldiones nel 1040 v.n. 251 (forse capi dei comuni v. § 11 n. 10). Ancora nel 1468 risulta un castaldus per la riscossione dei tributi nel Luganese v. n. 73.

<sup>118</sup>) Giustizia v. § 9 n. 15, 17. — Fisco v. n. 97 sgg.; Castelli v. § 5 n. 105. In relazione col Vescovo, solo: feudi di S. Michele v. § 6 n. 131; forse Magliaso v. n. 32; fortificazioni sul S. Salvatore v. doc. 15; quota a Mugena come proprietario fondiario v. n. 191.

o nell'altro, sia nella forma di alpe privato esclusivo, sia in quella di una partecipazione determinata o indeterminata all'alpe del villaggio. Così il Capitolo del Duomo possiede la metà dell'alpe appartenente ai beni comuni di Arosio-Mugena. Sui monti il vescovo è ancora padrone di un alpe e ne ha uno al disopra di Miglieglia. A Breno, nel secolo XIII il monastero di S. Abbondio possedeva diritti sull'alpe comune, da cui, nel secolo seguente, ne aveva già staccato una parte propria. A Cademario-Bioggio, verso il 1200, abate e comune entrarono in conflitto causa i beni comuni. A Vezia, Vernate e Gaggio il vescovo dava ai comuni l'investitura non solo dei fondi ma anche dei pascoli e dei terreni comuni. Anche nei territori più pianeggianti, anche nella pieve di Lugano s'incontrano spesso casi simili, per esempio a Caslano, Gerse, Gandria, Calprino e Pambio. A Manno e a Melide il vescovo affittava quasi esclusivamente terreni da pascolo. Pure nella castellanza di Sonvico un terreno usato come bene comune era proprietà del monastero di S. Carpofo. Il fatto che nel vicino Balerna, il vescovo faceva valere sui beni comuni diritti *iure districti* mi fa supporre che anche nel Luganese una generale sovranità della chiesa di Como sui beni comuni sia stata fondamento dei numerosi possessi di alpi, pascoli e boschi <sup>119</sup>).

6. Il quadro che abbiamo dato qui di un territorio vescovile potrebbe apparire troppo artificioso se altri territori della stessa regione non presentassero situazioni completamente diverse. Si è già rammentato come, in base alle fonti che oggi rimangono, non sia possibile dare un giudizio riguardo alla Carvina e alla Capriasca <sup>120</sup>). Certamente però non appartenente al vescovo era la pieve di Riva S. Vitale, dov'egli aveva una volta proprietà terriera isolata, alla quale però sembra aver in seguito rinunciato. Nè il vescovo nè qualsiasi grande o piccolo ente ecclesiastico di Como possedeva, nel basso Medioevo, anche un minimo fondo in questa pieve e in conseguenza non si parla mai di diritti di sovranità. Nel 1187, quando vescovo e abate di S. Ambrogio erano in conflitto per l'immunità di questo monastero nel Luganese, i beni e i pertinenti nella pieve di Riva

<sup>119</sup>) Beni comuni v. § 10 n. 28 sgg. — Sovranità sui beni comuni v. § 5 n. 93 sgg. — Mugena n. 192; alpi vescovili n. 43; Breno n. 236 sgg.; Cademario n. 222; Vezio, Vernate, Gaggio n. 37, 33, 23; Caslano etc. n. 31, 61, 72, 76, 78. Non è escluso che qui si allude solo alla quota spettante ai fondi come pertinenza ai beni comuni. A Vezio etc. secondo il testo ciò non è probabile. Le Fabbiette non sono però molto attendibili. Sonvico n. 255. Balerna n. 153.

<sup>120</sup>) Nella Carvina è comprovato una volta un *districtus* dei Rusconi di Bironico v. § 5 n. 89. — Il livello dei beni vescovili accenna solo ai fondi v. § 6 n. 165. A Redde nella Capriasca, un *districtus* vescovile presso il feudo dei Rusca v. § 6 n. 182. — Il prof. Vitani di Milano sta preparando uno studio sopra la Capriasca basandosi su doc. di proprietà privata che io non conosco.

S. Vitale, a Bissone e Brusino Arsizio, rimasero del tutto fuori di ogni discussione; qui il vescovo non sollevava pretese <sup>121</sup>). Ma mentre non sappiamo chi in sua vece aveva la signoria in quella pieve, ciò è invece chiaro a Mendrisio. Anche là mancano completamente beni vescovili o di altri enti ecclesiastici, in tutta la circoscrizione comunale che, oltre al borgo, comprendeva i villaggi di Genestrerio, Capolago e probabilmente anche Salorino <sup>122</sup>). Le regalie, per esempio: pescherie, diritti d'acqua, mulini, sovranità sui beni comuni, erano colà evidentemente nelle mani dei nobili indigeni che con l'andar del tempo sottrassero anche *honor* e *districtus*, i diritti di sovranità, ai conti del Seprio, i quali avevano conservato a lungo la loro supremazia su quello stanziamento militare di arimanni. Nel 1140-42, quando i conti muovono causa perchè sia loro riconosciuto il *fodrum* e il *districtus*, i loro avversari non sono certo il vescovo di Como o altri signori comaschi, ma, da una parte, Locarno de Besozzo, forse signore di territori confinanti e, dall'altra, appunto lo stesso comune di Mendrisio con a capo i suoi nobili. E sono precisamente: Mendrisio e la pieve di Riva S. Vitale, che i Milanesi pretendono ancora nel 1170 come territori appartenenti al comitato del Seprio, poichè essi non erano compresi nel territorio di spettanza del vescovo <sup>123</sup>).

7. Nel Mendrisiotto meridionale esistevano invece ancora due complessi territoriali vescovili, per i quali manca oggi ogni fondamento giuridico, autentico o fittizio. Tali proprietà, prossime alla città, erano state probabilmente assoggettate tanto presto e in modo così completo, da rendere inutile una difesa con privilegi nel confronto dei conti.

Uno dei complessi comprendeva Stabio e Ligornetto. Le decime e i

<sup>121</sup>) Possedimenti v. n. 1. — Nessun accenno negli inventari di S. Abbondio, S. Maria vetus, S. Fedele, S. Maria maior, e nei documenti di queste e altre chiese dal sec. XIII, come pure nelle Fibbiette e nei libri feudali del Vescovo in massima del sec. XIV. Nel sec. XV sicuramente mediante donazione della famiglia de Ripa stabilitesi a Como (v. § 6 n. 94 sgg.) alcuni fondi della chiesa parrocchiale di S. Sisto (1424 Riva San Vitale) alla cui parrocchia appartenevano quasi esclusivamente nobili e nella quale sorgeva anche la chiesa di S. Vitale (Racc. II 45, 64), e dell'ospedale di S. Antonio (1451 e 1497, Arogno No. 3, 10, 11: — 1187 § 7 n. 45.

<sup>122</sup>) Circoscrizione comunale v. § 1 n. 49. — Salorino viene bensì detto *vetus* in un doc. di S. Maria nel 1254 maggio 13 (S. Maria 123) il podestà di Como manda una intimazione ai *consulibus de Selorino et de Lugorno, ut eligant de bonis et melioribus quatuor dictorum locorum, qui designent et ostendant monialibus monasterii feminilis omens teras quas habent in dicto loco pertinentiis occaxione faciendi mensurare teras suas.*

E' avvenuto uno scambio? Una simile intimazione è rivolta nel 1424 maggio 8 (S. Maria 124) ai comuni di Muggio, Ligornetto, Stabio, Bizarone ma non a Salorino. Del resto nessun doc. per Salorino nell'archivio del monastero v. anche n. 143.

<sup>123</sup>) Regalie dei Mendrisiensi v. doc. 2, 4 a Mendrisio e in pieve di Riva; però nominati anche altri luoghi, come Magliaso, Lugurno. Ma i termini particolari della formula di pertinenza non si riferivano necessariamente tutti a tutte le località indicate. — 1140/42 v. § 4 n. 25 sgg. — Besozzo § 6 n. 12 sgg. — 1170 v. § 9 n. 42.

vassalli di Mendrisio, così nominati in alcune investiture feudali date ai capitanei di Locarno, devono riferirsi a località poste in quella metà della pieve di Balerna che apparteneva a Mendrisio <sup>124</sup>).

In realtà, nel 1181, per mezzo di una permuta, le decime di Stabio, Lucernate e Ligornetto tornarono dai capitanei di Locarno al vescovo <sup>125</sup>). Un altro nobile, Guifredo di Novazzano, già nel 1152, aveva ceduto la sua quota di decima in Ligornetto al monastero femminile di S. Maria Vetus, che in seguito risultò in possesso di un terzo della decima, mentre altre parti spettavano al vescovo che le cedeva in affitto <sup>126</sup>). Qui la Mensa aveva pure qualche fondo, in particolare estesi prati a Stabio e un *hospitium* a Ligornetto <sup>127</sup>).

Ma più importante era il possesso di molti altri enti ecclesiastici di Como, stabilitisi nelle due località. Il monastero di S. Maria Vetus possedeva, oltre alla decima a Ligornetto, circa 400 *perticae* di terra, tra cui

<sup>124</sup>) Investitura dei Locarnesi v. § n. 23. — Per la metà di Mendrisio v. § 1 n. 47 sgg. e § 16 n. 69 sgg.

<sup>125</sup>) 1181 (Meyer Capit. 522) Guifredus de Locarno fecit finem et datum de tota decima illa quam ipsi fratres... soliti sunt habere et tenere in Stabio et in Lusernate et in Ligurno et eorum territoriis, in permuta con la corte di Claro nella Riviera. — Lusernate § 6 n. 90. — Ligurno = Ligornetto. Fin nel tardo secolo XIII fu usato il nome senza diminutivo, a poco a poco appare la nuova forma, certamente per distinguerlo dal vicino Ligurno nella pieve di Arcisate.

Probabilmente si riferiscono al nostro Ligornetto: 789 (CL 63) Aofusus de Logurno, testimonio con Ragipert de Pontegano per Toto di Campione e i suoi parenti di Balerna; 859 (CL 208) Locarno aut Balerna; 1033 (doc. 2) Lugurno; 1152 (CT 3) Ligurno, senza data, sec. XIII (S. Abb. 111) in Lugurno masaritio... coh. terra de Mendrixio; 1209 feb. 5 (S. Maria 123) in territorio de Ligurnio episcopatus Cumani, ecclesia s. Laurentii de Ligurnio, testimoni di Lugurno; 1254 (v. n. 122) coh. Johannis de Lugurno, s. Laurentii de Ligorneto, comunis de Ligurno (S. Lorenzo chiesa parrocchiale, S. Giovanni chiesa scomparsa di Ligornetto v. Racc. III 307); 1276 v. n. 126: da qui in poi sempre Ligornetto.

<sup>126</sup>) 1152 v. § 6 n. 86. — S. Maria: 1276 (CT 40) affitto di 1/3 totius decime territorii de Lugurno vallis Stabii, excepto quod de tota decima ecclesia sancti Georgii de Vico habere debet ante partum congia 16 vini. Negli inventari del 1424, 1458, 1466 (S. Maria 124) la parte viene designata come tertiam partem decime totius territorii de Ligurneto. risp. quarta parte pro indiviso decime., risp. sex partes ex sedecim partibus pro ind. totius decime. — 1/6 decima apparteneva nel 1436 alla chiesa di S. Sisinio a Mendrisio. Vescovo: nel 1353 dns. Franciscolus de Fontana de Mendrisio affitta decima de Ligurneto spectante episcopo per un anno per som. 13 bladi per quartum; nel 1363 Martinus des Ogiate hab. in civitate Cumana, decima vini bladi castanearum raparum leguminarum et aliarum rerum, prout moris est loci et territorii de Ligorneto, per un anno per som. 10 bladi; nel 1372 Bertramolus Busia f.q. dni. Nicolle, decima de Stabio et Ligorneto per un anno per fior. 18 (tutto Fib. I).

<sup>127</sup>) Come coh. già nel 1209 e 1254 (S. Maria 123) in Ligornetto, nel 1275 (lib. terr.) a Stabio. — Affitti: nel 1339 Laurentius dictus Bellus de Clavena de Ligurneto, domus seu hospicium cum curte orto solarie etc. prope ecclesiam S. Laurentii, per 9 anni per lib. 3; 1352 Petrinus dictus Dulze o Dulcinus de Lig. a) a Ligornetto terras quas tenuit per 8 anni ciascuna per som. 1 frumenti e sicalis ad kal. augusti, caponem 1 ad sem. Martinum; b) petia una jacente ad pratum episcopi in Stabio, hinc ad festum S. Martini, proximum; per tres partes quinque partium feni; 1354 la stessa petia ad

estesi pascoli e boschi, e inoltre alcuni beni a Stabio<sup>128)</sup>, dove anche il Capitolo di S. Fedele affittava terreni a due contadini<sup>129)</sup>. A Ligornetto possedevano beni anche le chiese di S. Giorgio di Vico, S. Colombano, l'ospedale di S. Antonio; a Stabio la chiesa di S. Salvatore e altre<sup>130)</sup>. La ragione per cui tali piccoli proprietari ecclesiastici erano qui così numerosi si spiega non solo dalla vicinanza della città, ma anzitutto dalla protezione loro accordata dal vescovo che esercitava sui due villaggi la sovranità temporale, come appare da un elenco di tutti i privilegi del 1311, giuridicamente discutibile ma di notevole importanza nel contenuto<sup>131)</sup>.

Un ulteriore territorio vescovile era la castellanza di S. Pietro, per la quale parimenti non esistono privilegi o donazioni; nemmeno il documento del 1311 ne fa cenno. Probabilmente si tratta di un antichissimo alodio della chiesa di Como, come ne dà indizio lo stesso nome del castello, S. Pietro, poichè SS. Pietro e Paolo erano, originariamente, i patroni della

---

la Pinda in Stabio, per 3 anni per plastrum unum feni ante partem et 3 partes 5 partium totius feni; 1357 2 fratres de Canova f.q. ser Francii de Canova de Cumis, pratum maius de Stabio per 2 anni per medietatem totius feni; 1352 1 de Lig. quas tenuit per som. 3 frum. et sic. per medietatem cap. 1; 1363 Zanolus de Lig. a) in Lig. quod tenebat Franzolus de Bagio per 1 anno per star. 5 sic. e milii, cap. 1 ogni affitto, b) a Stabio 2 pecie per un anno per 1 star. sic. frum. ciascuno; 1372 Bertramolus Busia f.q. dni. Nicolle, quod tenebat Franzolus de Bagio, postea Zanolus de Libella, per 5 anni, per staria 10 mixture sicalis et milii aequaliter cap. 1. — 1505 (Como, vesc. Mendrisio) dominus Johannes Antonius de Turchonibus civis et habitator Cumarum investitus de tota fictalitia et bonis castris sancti Petri ac Ligorneti et Stabii et pertimentiarum, investe nomine locationis parecchi de Santo Petro et de Stabio de omnibus terris... de Ligorneto et Stabio, e de decima Ligorneti per 9 anni per modia 8 sichalis, modia 8 frumenti, staria 2 citerorum florenos 35.

<sup>128)</sup> S. Abbondio v. n. 204. — S. Maria: 1254 (v. § 9 n. 10). L'inventario presenta: soma omnium terrarum laboratarum et perticae 136 tabulae 5 pedes 7, dito pratorum pert. 49... dito buschorum sive guastorum pert. 221...; raggruppate in 6 masaricia, però di diversa grandezza: ognuna ha terra laborativa, prata, buschi, etc.: perticae: a) 48, 19, 0; b) 14, 4, 0; c) 11, 3, 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>; d) 11, 5, 3; e) 11, 5, 0; f) 32, 9, 0 sedimea. Inoltre: hec sunt nemora et pascua et guasture comunia infra-scriptorum masariorum, tra cui un complesso di 157 perticae... quod est divisum inter masarios, set tamen omnes tenent de ipsa pecia excepto 1. Gli appezzamenti restanti vengono lavorati da 1 a 6 persone insieme. — 1424 inventario: 104 pecie; 1466 inv.: 91 pecie, circa 340 pert. più parecchie senza misura. — Più tardi grandi affittuari. 1458 gen. 12 (S. Maria 124) a Bernardus de Olzate f.q. dni. Thomasii hab. in Lig., beni e decime per fior. 33 valoris ad computum lib. 3 sol. 4. — 1493 aprile 26 a Gasparus de Pipereto de Lig. f.q. Martini de Clavena, casamento, item 82 pecie, per modia 8 frum., modia 8 sic., 4 milii, 1 fabarum, staria 2 castanearum pistarum, 4 nuhuum, 1 leatigiarum, 1 cixeriorum, paria 2 caponum; bladum grossum ad kal. Aug., reliqua ad scm. Martinum a Como ad expensas dictorum conductorum.

<sup>129)</sup> lib. terr. p. 410, 442; nel 1275 a Stabio 33 pecie, circa 75 pert. lavorate da 2 massarii, per lo più simul, comuniter; fictum a) ciascuno quart. 12 frum. sic., panici. 4 cap.; b) ciascuno som. 1 quart. 3<sup>1</sup>/<sub>3</sub> frum., sic., pan. 2 cap. — Ancora nel 1437 (Stabio) coh. canonicorum S. Fidelis de Cumis.

<sup>130)</sup> Come coh.: S. Giorgio 1254, 1276, 1466 (v. anche n. 126 decime). Identico con hospitalis de Vico? 1254. — S. Columbano 1466, S. Antonio 1466, S. Salvatore 1437.

<sup>131)</sup> v. § 9 n. 18: ... loca Stabii et Lugurneti sita in plebe Balernae cum omni honore et districtu, et fodro, et aliis omnibus ad regalia pertinentibus.

diocesi <sup>132</sup>). Alla castellanza, in senso ristretto, appartenevano più tardi le varie frazioni e masserie degli attuali comuni di Balerna e Castel S. Pietro <sup>133</sup>). Nell'organizzazione economica vescovile erano compresi anche i beni a Coldrerio, Morbio Superiore, Sagno e nella val di Muggio; invece Morbio Inferiore e Vacallo, come Novazzano e Pedrinato sembrano liberi da ogni possesso o influsso ecclesiastico <sup>134</sup>).

Intorno al castello si trovavano specialmente feudi in origine concessi a vassalli inferiori che in compenso, come a Lugano, eran tenuti a prestazioni di lavoro <sup>135</sup>). Cancellate le differenze tra i vari ceti e persino fra le

<sup>132</sup>) Racc. II p. 9 n. 3 p. 83. — Ancora doc. 819 (n. 12) actum Commo ad scm. Petrum. Come patrono del vescovado è però già nominato S. Abondio.

<sup>133</sup>) v. § 10 n. 111 sgg.

<sup>134</sup>) de Morbio e de Novazzano, importanti famiglie della regione v. § 6 n. 73 sgg. 81 sgg. — Chiasso non è compreso, perchè appartenente non alla pieve di Balerna, bensì al suburbio di Como, v. § 1 n. 16. Il Vescovo vi aveva alcuni beni che in parte dava in feudo, in parte affittava. — Feudi 1422 de Quadrio de Balerna, poi de Piznigo (lib. feud. IV 179, VII 92). — Affitto: 1355 casaritium derupatum ad molandium novum cum petia pert. 4, per 9 anni per librae 2 piperis; 1381 quoddam molandinum cum pluribus rodinis et utensilibus et iuribus aquarum in territorio de Classio, per 9 anni per som. 2 frum. — Anche S. Abbondio aveva quivi beni.

<sup>135</sup>) lib. feud. VI 142; 1196 Augustus et fratres de Precurte e Ayroldus et fratres de Mercula (Mercole) omnes de loco de Balerna, permutano casa e feudo in loco Balernae et eiusdem loci confinibus, ambedue quam tenebat a domino episcopo in feudum, salvis honoribus et conditiis dni. episcopi. — Prima del 1213 Jullianus de Precurte rinuncia al suo feudo in favore del vescovo Guilielmus che ne investe Zaninus f. emancipatus Dominici, de terris... silvis nemoribus ascuis pascuis et viganalibus ad ipsas terras pertinentibus in loco de Balerna et eiusdem loci confinibus ad dandas omnia ficta conditiones et usancias quas Julianus solebat. — Nel 1213 Guilielmus f. Juliani vende a Johannes et Augustus de Precurte ad proprium, salvo omni iure et honore episcopi et salvo si repperietur quod dictus Guil. venditor vel sui maiores deberent dare denarios 9 fictum omni anno ecclesie s. Marie maiori de Cumis sedimen, ad Precurtem. — 1218 Bregondius de Sexto de Bal. rinuncia in favore del vescovo Guilielmus alla domus quam tenebat per feudum in castro S. Petri, prope palacium ipsius dni. episcopi, coh. tenet Otto de Arlino. — Nel 1222 Johannes f. q. Ayroldi de Solario de Bal. vende a Augustus f. Guil. de Prec.: 1/3 domus iurissui, jacentis in territorio castri S. Petri, salvo iure et honore episcopi. — 1219 2 de Bal. fanno finem et refutationem a Augustus de Prec. et nomine Johannis fratris, de omni iure super sedimine et denariis de quibus agebatur inter eos sub dno. Bregondio de Laturere ordinario potestate, sedimen jacet in loco ubi dicitur ad Precurtem... ut constat per cartam atestatam... per Ubertum ser Guidonis de Mendrixio notarium. — 1215 Guilielmus f. q. Turchi fecit coram episcopo datum et cessionem a Aug. et Joh. de Prec., sedimen in loco de Bal. in Carubio, pro quo sedimine facere debebat conditiones taliandi ligna et portandi palco ad palacium dni. episcopi ad castrum sci. Petri simul cum aliis rebus. Il Vescovo investe i fratelli a condizione partem suam contingentem taliandi ligna... et faciendo et solvendo insuper predicto episcopo omnes illos honores et conditiones usancias et ficta quae repperientur debere... — 1245 Michael f. q. Augusti nomine Richete filie q. Ayroldi de Curte prende de licentia episcopi 3 petie et fructum et usufructum et gaudimenta omnia quas iamscripta Richeta tenet in feudum conditionale per 8 anni ab episcopo, faciendo ipse Michael... conditia. — Nel 1255 il Vescovo investe per feudum conditionale Richitam de toto suo paterno recto et antiquo feudo et de omnibus... ipsi feudo pertinentibus quae antecessores tenebant per feudum conditionale in toto loco et territorio et plebatu Balerna, faciendo conditiones honores et omnia conditia onera et ficta... Et episcopus dedit parabulam

diverse forme di feudo, questi passarono a famiglie nobili, specialmente a cittadini di Como che però non sempre vi risiedevano <sup>136</sup>). Taluni beni venivano affittati, in parte alle stesse famiglie, che avevano anche feudi, ma anche ad affittuari signorili <sup>137</sup>). A Castel S. Pietro, il vescovo aveva anche il godimento della decima, che affittava, mentre a Balerna essa spettava al Capitolo locale; a Coldrerio era frazionata e data in feudo <sup>138</sup>).

Richete pignorandi tres petias terre Michaeli de Precurte... — 1262 Rugerolus f. q. Michaelis de Prec., sedimina 2 ad Precurtem, coh. her. q. Turchi per feudum, ad prestandum den. 12 annuatim fictum et taliandum ligna... — Rinnovamento agli eredi, nel 1296 a 2, nel 1336 a 7 etc. fino 1437; conditium: ad scm. Martinum staria 5 frumenti et sicalis equaliter.

<sup>136</sup>) Mescolanza dei feudi v. i luoghi menzionati alla n. 13 del § 5. — 1399 rinnovo a Johaninus et Mafiolus f. q. Balzaroli de Trevano, cum Johaninus exposuisset, quod Balzarinus dum viveret, et post mortem eius ipsi J. et M. tenuerunt iure feudi conditionalis... sedimen et petias terarum... ab ecclesia episcopali Cumana licet propter guerras et mortalitates que fuerunt in partibus investiturarum feudalium ipsarum rerum careant instrumentis de presenti... Dopo la morte di Joh. tutto passa a Mafiolus. Nel 1422 Mafiolus de Trevano f. q. Balzaroli de Cumis habitans nunc in civitate Mediolani coram vicario episcopi fecit venditionem ad feudum an Johanolus et Georgius fratres de Quadrio de Tesserario habitantes in loco de Balerna, per libr. 50. Questi investe ad prestandum et subeundum conditium pro predicto sedimine suam partem contingentem taliandi ligna et portandi palcos ad castrum S. Petri et pro predictis terris omnia alia onera et conditia que fieri et prestari consueverunt (lib. feud. IV 179). Nei rinnovi sono chiamati de Quadrio dicti de Fontana de Balerna. Nel 1467 essi acquistano ulteriori feudi dai de Andriano de Coreno (lib. feud. IX 32, 56). Nicolaus de Quadrio de Fontana vende nel 1495 a Petrus de Bregno habitans Classio a feudum conditionale, conditium libr. 2 cere (Como, vesc. Mendrisio p. 58). — 1295 etc. Nicolinus Cossia de Cumis e parenti, 3 petie a Balerna, feudum legale (lib. feud. III 85). — 1443/46 Lambertenghi di Como, 4 petie a Castel S. Pietro, vendono nel 1448 a de la Porta (lib. feud. VII 48, VIII 4). — Nel 1451 Antonius de Pizinigo, ed i suoi eredi nel 1468, pecia subtus castrum S. Petri (Como, vesc. Mendrisio p. 13). — 1492 Ambroxius de Uxutio de Balerna, investitura feudalis legalis (Como, vesc. Mendrisio p. 54).

<sup>137</sup>) Affitti: 1331 dns. Nicolaus Buxia de Mendrixio, petia Balerna ad Bissum, per 5 anni, per sol. 20, cap. 2. — 1338 Zaninus f. q. ser Petri Brazadelli de Cumis qui stat. Bal., petia in Curtina per 9 anni per som. 1 frum., 1 sic., cap. 2. — 1335 Rolandus f. q. Petri, petia in Nosedo, in territorio castri S. Petri, per 1 anno per libra 1, cap. quart. 1 castauearum pistarum, — 1336 Albenius de Lera de castro S. Petri, petia vineata in c. s. Petri, silva, per 1 anno per sol. 27, quart. 2 cast. — 1353 Abondiolus f. q. ser Stephani de Festi de castro S. Petri de Cumis petia ad Pontem, per 5 anni per sol. 20, cap. 1. — 1357 Guilielmus de Precurte, quod consuevit tenere q. Bertramolus de Fontana, per 1 anno per quart. 6 sic., 6 milii, cap. 1 consignandum Cumis sive castro S. Petri ad voluntatem episcopi. — 1363 Michael de Balerna per lo stesso affitto, solo invece di milii, frumenti.

<sup>138</sup>) Castel S. Pietro: 1335 Guido f. q. dni. Crepi de c. s. Petri, decima in territorio c. s. Petri spectante episcopo, hinc ad scm. Andream per ognuna som. 14 frumenti, sicalis, milii, panici, plaustra 8 vini, consignandum ubi voluerit episcopus. — 1355 Rolandus f. q. Petri de castro s. Petri, decima vini tantum vicinantie de castro s. Petri pro anno presente tantum, per plaustra 8 vini ad plaustrum condiorum 6 pro quolibet. — Balerna v. n. 175. — Coldrerio: Petrus e altri de prosapia de Glusiano quibus pertinet ius decime in loco et territorio de Coldirario plebis Balerne investiti nel 1331 col feudum legale (lib. feud. III 67). — Nel 1382, a causa di trascuratezza degli obblighi feudali, il feudo vien tolto a questa famiglia e dato a dns. Andriolus de Brossano, frater episcopi. — Probabilmente solo la sesta parte: poichè un sesto decime de Villa e Colderario pertinente dno. Andriolo de Brossano investito de ipsa per legale feudum è affittato da questi nello stesso anno a Bertraminus de Rancate